**LA POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DEI TESSERATI PER IL 2025**

La FIARC ha stipulato con la Reale Mutua una convenzione assicurativa **INFORTUNI** a favore dei propri tesserati per la stagione 2025 in base ai seguenti termini:

**Ambito di copertura**

Infortuni occorsi durante:

* lo svolgimento di gare svolte sotto l’egida della F.I.A.R.C.;
* partecipazione a manifestazioni organizzate dalla F.I.A.R.C.;
* infortuni occorsi durante gli allenamenti, anche individuali, previsti, disposti, autorizzati, o controllati dalle organizzazioni sportive della F.I.A.R.C. e svolti all’interno di aree autorizzate dalle medesime organizzazioni sportive. In tal caso, alla denuncia deve essere allegata – pena la decadenza del diritto all’indennizzo - una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’organizzazione sportiva della F.I.A.R.C. per la quale l’Assicurato risulti tesserato, che si assume la responsabilità della veridicità della dichiarazione resa.

Sono esclusi gli infortuni verificatisi durante tutti i tipi di trasferimenti sia individuali sia collegiali.

**ESTENSIONE DI GARANZIA**

Si precisa che sono compresi in garanzia gli allenamenti svolti in luoghi idonei ai sensi di legge per i quali sia stata data comunicazione alla Federazione.

Tra le attività svolte è compresa la partecipazione e l’organizzazione di gare, raduni, concorsi, tornei, dimostrazioni, corsi e stage, anche in luoghi diversi dall’ubicazione o dalle ubicazioni ove l’attività viene normalmente praticata anche se organizzate da altri Organizzatori sotto il patrocinio della F.I.A.R.C.

La copertura assicurativa è valida anche per la Responsabilità Civile che possa derivare alla Contraente da fatto doloso delle persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge.

Si intendono compresi in garanzia tra le persone assicurate i Capicaccia (arbitri di gare di tiro con l’arco) e gli Istruttori in possesso di abilitazione rilasciata dalla F.I.A.R.C., nonché i tirocinanti Capicaccia (aspiranti Capicaccia in formazione).

E’ compreso in garanzia l’esercizio della pesca con l’arco esercitata a norma di legge.

E’ compreso in garanzia l’organizzazione, la gestione di corsi e di prove per frequentatori, aperti al pubblico, tale attività deve essere svolta in presenza e da persone regolarmente autorizzate (istruttori muniti di tessera).

**Garanzie e somme assicurate:**

Categoria tesserati **Morte € 80.000 – Invalidità Permanente € 80.000 - Diaria da ricovero € 20.**

Categoria istruttori **Morte € 80.000 – Invalidità Permanente € 80.000 - Diaria da ricovero € 50.**

Categoria Capi Caccia **Morte € 80.000 – Invalidità Permanente € 80.000 - Diaria da ricovero € 50 Diaria gesso € 15.**

 (Diaria gesso: franchigia 5 giorni massimo indennizzabile 25 giorni)

**Limite di indennizzo per sinistro cumulativo:** € 2.500.000=.

**Franchigia su caso di Invalidità Permanente:** 3% dal primo euro di capitale assicurato.

**Identificazione degli assicurati:** ad ogni denuncia di sinistro deve essere allegata – pena la decadenza del diritto all’indennizzo – copia della tessera che attesti l’appartenenza alla Federazione, dalla stesa tessera deve emergere che la data d’iscrizione alla FIARC è anteriore alla data del sinistro.

**CONDIZIONI PARTICOLARI FEDERAZIONI SPORTIVE**

**Assicurati:** la totalità dei tesserati alla Federazione

**Ambito copertura:** infortuni occorsi durante:

* lo svolgimento di gare svolte sotto l’egida della F.I.A.R.C.
* la partecipazione a manifestazioni sportive organizzate dalla F.I.A.R.C.
* gli allenamenti, anche individuali, previsti, disposti, autorizzati o controllati dalle organizzazioni sportive della F.I.A.R.C. e svolti all’interno delle aree autorizzate dalle medesime organizzazioni sportive. In tal caso, alla denuncia deve essere allegata – pena la decadenza del diritto all’indennizzo – una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’organizzazione sportiva della F.I.A.R.C. per la quale l’Assicurato risulti tesserato, che si assume la responsabilità della veridicità della dichiarazione resa.

Sono esclusi gli infortuni verificatisi durante tutti i tipi di trasferimenti sia individuali sia collegiali.

**Limite di indennizzo per sinistro cumulativo:**

A parziale deroga all’art.3.4 del Mod.5208 INF si precisa che il limite di indennizzo per sinistro cumulativo non potrà superare euro 2.500.000

**Tabella di valutazione grado di Invalidità Permanente:** ANIA

**Franchigia sul caso Invalidità Permanente:**

A parziale deroga dell’Art. 4.1 lett. B” del Mod. 5208 INF la franchigia assoluta è del 3% (non riassorbibile) dal primo euro di capitale assicurato.

* **Identificazione degli assicurati:** ad ogni denuncia di sinistro deve essere allegata – pena la decadenza del diritto all’indennizzo – copia della tessera che attesti l’appartenenza alla F.I.A.R.C.; dalla stessa tessera deve emergere che la data di iscrizione alla F.I.A.R.C. è anteriore alla data del sinistro. (quanto precede deve essere recepito contrattualmente).

A parziale deroga dell’Art.4.1 lett. C2 del Mod.5208 INF per la diaria gesso viene applicata una franchigia di 5 gg., massimo indennizzabile 25 gg.

Per tutto quanto non diversamente indicato nella presente comunicazione, sono operanti le condizioni normative del prodotto “Infortuni Cumulativa” Mod.5208 INF.

 Limitatamente alla categoria “Tesserati”, con esclusione degli Istruttori e dei Capicaccia, si precisa quanto segue:

* Nel caso di morte di un Assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi è aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano portatori di invalidità permanente pari o superiore al 50%;
* All’Assicurato che non abbia compiuto il quattordicesimo anno di età alla data dell’infortunio sono rimborsate, fino alla concorrenza di € 1.000 per infortunio, le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva conseguenti all’infortunio subito;
* Nel caso di morso di animali, insetti e aracnoidi, che comportino un ricovero in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi che accerti detto evento, all’Assicurato sono rimborsate, fino alla concorrenza di € 1.000 per infortunio, le relative spese documentate;
* Nel caso di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento volontario di sostanze che comporti almeno un ricovero con pernottamento in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, all’Assicurato sono rimborsate, fino alla concorrenza di € 1.000 per infortunio, le relative spese documentate;
* Nel caso di ricovero dell’Assicurato in istituto di cura, a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione, sono rimborsate, fino alla concorrenza di € 1.000 per infortunio, le relative spese documentate;
* Qualora l’infortunio, a causa dell’entità delle lesioni, determini l’impossibilità di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporta la perdita dell’anno scolastico, al soggetto assicurato è corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.